

## **L.R. 20 gennaio 2000, n. 2**

### **Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio.**

#### **Indice**

**Art. 1** - Finalità.

**Art. 2** - Registro dei falconieri.

**Art. 3** - Modalità ed effetti dell'iscrizione al Registro dei falconieri.

**Art. 4** - Vigilanza.

**Art. 5** - Sanzioni.

**Art. 6** - Norma finanziaria.

**Art. 7** - Dichiarazione d'urgenza.

#### **Art. 1**

##### *Finalità*

1. L'addestramento e l'allenamento per uso venatorio di falchi sono disciplinati dalla presente legge in conformità alle leggi vigenti, nel rispetto delle convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari.

#### **Art. 2**

##### *Registro dei falconieri*

1. I falconieri sono tenuti a realizzare un corretto addestramento dei falchi, nonché mantenerli in allenamento ed esercizio di volo.

2. A tale scopo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni provinciali istituiscono un registro in cui vengono iscritti i falconieri residenti nella provincia.

#### **Art. 3**

##### *Modalità ed effetti dell'iscrizione al Registro dei falconieri*

1. Ai fini dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 2, il falconiere deve presentare un dettagliato programma di addestramento e allenamento.

2. Il falconiere deve inoltre comunicare alla Provincia una località del Comune di residenza o confinante con lo stesso, ove esercitare al volo i falchi, allegando il consenso scritto del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo su cui ricade il sito, nonché il periodo di utilizzo del falco stesso.

3. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 dell'articolo 2, il falconiere viene altresì autorizzato dalla Provincia ad addestrare ed allenare i falchi durante l'intero periodo dell'anno, con divieto di predazione di fauna selvatica limitatamente ai periodi di caccia chiusa, nelle zone di cui all'articolo 18 comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, nonché a partecipare alle gare o alle prove cinofile di cui al comma 3 del medesimo articolo.

**Art. 4**  
*Vigilanza*

1. La vigilanza e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge spetta alle province.

**Art. 5**  
*Sanzioni*

1. È soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000:

a) chiunque addestra o allena falchi senza essere iscritto nel registro di cui all'articolo 2;

b) chiunque addestra o allena falchi fuori dei siti indicati nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 3 o delle zone di cui al comma 3 del medesimo articolo.

**Art. 6**  
*Norma finanziaria*

1. Per gli oneri relativi all'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge, le province utilizzano i fondi annualmente stanziati sul capitolo n. 75054 del bilancio regionale.

**Art. 7**  
*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.